



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti

Num. Codice Fiscale 80012000826

Partita I.V.A. 2711070827

Servizio 2 – Concessioni Idriche

Viale Campania n° 36/a - 90144 Palermo

Palermo, prot. n. 22885 del 03/06/2026 Rif. prot. n. del

**OGGETTO:** Acque pubbliche – Concessioni idriche – Art. 35, R.D. n. 1775/1933 - Obbligo annuale di pagamento del canone demaniale – Art. 95, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006 - Obbligo annuale di comunicazione della misura rilevata al contatore – Adempimenti – Chiarimenti.

A tutti i Concessionari ex R.D. n. 1775/1933

e, p.c.

A tutti gli Uffici del Genio Civile dell'Isola

**Obbligo di pagamento del canone annuo** – Il titolare di una concessione di derivazione e utilizzazione di acqua pubblica pluriennale, rilasciata dal competente Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, è tenuto al pagamento di un canone annuale fissato nel decreto e nel relativo disciplinare, in base al tipo di utilizzo ed a seconda della portata d'acqua concessa (o della potenza nominale per le concessioni ad uso idroelettrico).

Nel rispetto della normativa vigente, con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, detto canone è annualmente aggiornato al tasso di inflazione programmato (TIP).

I Decreti di aggiornamento annuale, emanati a seguito della fissazione del TIP da parte dello Stato (generalmente entro il mese di ottobre), sono pubblicati nel sito istituzionale della Regione Siciliana-Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti.

Detto *canone annuale*, aggiornato al TIP, nel rispetto della normativa vigente:

- deve essere *interamente* corrisposto con riferimento al primo anno, indipendentemente dalla data di rilascio della concessione;

- deve essere *interamente* corrisposto con riferimento all'anno in cui il Concessionario dovesse comunicare all'Amministrazione di volere rinunciare anticipatamente alla concessione (v. art. 17, comma 1, lettera b), R.D. n. 1285/1920);

- deve essere *interamente* corrisposto per tutti gli anni di efficacia del provvedimento, anche quando il Concessionario "*non faccia o non possa fare uso di tutto o in parte della concessione*" (v. art. 17, ult. cit.).

Il canone deve essere versato in "*annualità anticipate*" (v. art. 19, R.D. n. 1285/1920).

La scadenza logica dell'obbligo di pagamento coincide quindi con la fine dell'anno solare precedente.

Tuttavia, anche in coerenza con l'art. 25, R.D. ult. cit. ed al fine di agevolare l'utente nell'adempimento, applicando un criterio di ragionevolezza, i Decreti annuali sopra richiamati fissano il termine per l'adempimento al 31 gennaio dell'anno di riferimento del canone.

Quindi, esemplificativamente, il canone per l'anno 2027 dovrà essere versato entro il 31 gennaio 2027.

Il mancato pagamento del canone costituisce contravvenzione alle disposizioni di cui all'art. 35 del R.D. n. 1775/1933 e, per tale contravvenzione, è previsto il pagamento della sanzione amministrativa di cui all'art. 219 dello stesso Regio Decreto per un importo variabile da un minimo di € 20,00 a un massimo di € 516,46, integrata dall'addizionale regionale prevista dall'art. 14 della L.R. n. 4/2003 pari a € 2.000,00.

Per quanto esposto, senza che occorra una comunicazione specifica o una diffida da parte dell'Amministrazione concedente, nel rispetto del quadro normativo e delle finalità perseguite dal legislatore, l'obbligo diviene concretamente esigibile alla data del 31 gennaio dell'anno di riferimento del

canone e, quindi, l'omissione può dirsi consumata alla medesima data.

In caso di mancato pagamento alla data del 31 gennaio dell'anno di riferimento del canone, come sopra già chiarito esemplificativamente, il concessionario dovrà corrispondere, unitamente all'ammontare della sanzione, il canone arretrato comprensivo degli interessi per il ritardo, ai sensi dell'art.25, comma 2, R.D. n. 1285/1920.

**Obbligo di comunicazione delle misure dei volumi prelevati** - Altro importante obbligo per i concessionari di acqua pubblica, previsto dall'art. 95, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006, è quello relativo all'installazione di idonea strumentazione per la misurazione dei volumi prelevati e alla comunicazione delle misure rilevate. Quest'ultimo deve essere adempiuto anche in assenza di prelievi.

L'obbligo di comunicare le letture del contatore consente all'Autorità concedente di verificare il rispetto, da parte del Concessionario, della quantità di acqua assentita con riferimento a ciascun singolo anno di efficacia del provvedimento concessorio.

Alla luce della menzionata finalità, l'obbligo di comunicazione ha una periodicità *annuale* (fatte salve eventuali specifiche previsioni di scadenza infrannuale imposte dall'Autorità concedente nel provvedimento concessorio).

Ne deriva che la scadenza logica del medesimo coincide con la fine dell'anno solare (31 dicembre).

Al fine di concedere all'utente, *nel rispetto del principio di ragionevolezza*, un tempo tecnico per adempiere, la comunicazione annuale deve essere prodotta all'Amministrazione concedente entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i consumi, reputandosi quest'ultimo un termine congruo anche tenuto conto della natura dell'obbligo, il cui adempimento non comporta elaborazione di dati o attività complesse a carico dell'utente.

Pertanto, a titolo esemplificativo, i consumi effettuati per l'anno 2026 dovranno essere comunicati entro il 31 gennaio 2027.

La mancata comunicazione annuale delle misure delle portate prelevate costituisce contravvenzione alle disposizioni di cui all'art. 95, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006 e per tale contravvenzione è previsto il pagamento della sanzione amministrativa di cui all'art. 133 dello stesso D.Lgs. n. 152/2006 per un importo variabile da un minimo di € 1.500,00 ad un massimo di € 6.000,00. Nei casi di particolare tenuità l'importo di tale sanzione è ridotto ad un quinto e quindi da un minimo di € 300,00 a un massimo di € 1.200,00.

Per quanto esposto, senza che occorra una comunicazione specifica o una diffida da parte dell'Amministrazione concedente, nel rispetto del quadro normativo e delle finalità perseguite dal legislatore, l'obbligo diviene concretamente esigibile alla data del 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui i consumi si riferiscono e, quindi, l'omissione sanzionabile può dirsi consumata alla medesima data.

Tutto ciò richiamato, al fine di agevolare gli utenti nel corretto e tempestivo adempimento dei due obblighi sopra citati, entrambi con scadenza al 31 gennaio di ogni anno, con la presente si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei Rifiuti, un unico modello per la contestuale trasmissione, entro il 31/01 di ogni anno, dell'attestazione di pagamento del canone demaniale per l'anno in corso e della lettura del contatore volumetrico con riferimento ai consumi dell'anno precedente. Il suddetto modello, in formato .pdf compilabile, può essere scaricato al seguente link:

[https://www.regione.sicilia.it/sites/default/files/2026-05/MODELLO%20UNICO%20trasm.%20canoni%20%2B%20lettura%20contatori\\_REV.2026\\_05\\_22\\_MODULI.pdf](https://www.regione.sicilia.it/sites/default/files/2026-05/MODELLO%20UNICO%20trasm.%20canoni%20%2B%20lettura%20contatori_REV.2026_05_22_MODULI.pdf)

Il Dirigente del Servizio  
Avv. Francesca Spedale

Il Dirigente Generale  
Dott. Arturo Vallone